



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente f.f.
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla ricognizione straordinaria e ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 delle partecipazioni detenute dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce** (di seguito, in breve, CCIAA Lecce o Ente camerale), ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio dell'8.7.2021, convocata con ordinanza n. 49/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma *Teams*, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27) e s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Ritenuto in

FATTO

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 24.3.2015 è stato adottato il «Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie», trasmesso alla Sezione con nota prot. n. 7735/U del 31.3.2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190.

2. Con determinazione presidenziale n. 3 del 29.3.2016, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 4.4.2016, è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il citato piano di razionalizzazione, inviata alla Sezione con nota prot. n. 7516/U del 30.3.2016.

3. Successivamente, con determinazione del Presidente n. 7 del 28.9.2017, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 27.10.2017 - trasmessa, quest'ultima, con nota prot. n. 3833/U del 7.2.2018 alla Sezione nonché, tramite l'applicativo «Partecipazioni» del «Portale Tesoro» di cui all'art. 17 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114), al MEF - è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175.

4. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016, con deliberazioni di Giunta camerale n. 60 del 21.12.2018, n. 2 del 31.1.2020 e n. 65 del 21.12.2020 - parimenti trasmesse, rispettivamente, con note prot. n. 10310/U del 11.4.2019, prot. n. 6341/U del 10.3.2020 e prot. n. 9702/U del 30.03.2021 alla Sezione nonché, tramite il citato applicativo, al MEF - la CCIAA Lecce ha provveduto a relazionare in merito all'attuazione delle misure previste in sede di revisione straordinaria nonché alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019.

Considerato in

DIRITTO

1. Le camere di commercio: natura giuridica e compiti

Le camere di commercio svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali.

L'ordinamento degli enti camerali è disciplinato dalla l. 29.12.1993, n. 580 (*«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»*), di recente modificata dal d.lgs. 25.11.2016, n. 219 (*«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»*).

In particolare, in base all'art. 1 della l. n. 580/1993, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., *«funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»* (comma 1). Inoltre, le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il «sistema camerale italiano»; di quest'ultimo fanno parte anche le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano (comma 2) ⁽¹⁾.

Compiti e funzioni degli enti camerali sono indicati dal successivo art. 2, secondo cui le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni relative a: *a)* pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle camere di commercio; *b)* formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; *c)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; *d)* sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e *start up*, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e

⁽¹⁾ In base all'art. 1, comma 3, le camere di commercio sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2018.

Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; *d-bis*) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; *d-ter*) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; *e*) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL; *f*) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile; *g*) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea (comma 2).

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi nonché, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

2. Il quadro normativo in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»), poi abrogato, aveva: *i*) introdotto il divieto per le P.A. di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», nonché di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in) società che producono servizi di interesse generale (comma 27); *ii*) subordinato

l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); *iii*) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, comma 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 1990 (*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015»*) ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle P.A. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 (*«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*, TUSP, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 16.6.2017, n. 100), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata *«all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

(2) Per tali intendendosi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a).

- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), contemplando alcune deroghe;
- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ⁽³⁾ o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la *«necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare atto della *«compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese»* e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2);
- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle P.A. alla data di entrata in vigore del TUSP in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui

⁽³⁾ In base al TUSP, per «società a partecipazione pubblica» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «società a controllo pubblico» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (cfr. *infra*). A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016), individuando quelle da alienare (comma 1). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. (comma 5);

- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20). Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1). I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. L'art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Lo stesso TUSP ha infine abrogato alcune disposizioni, tra cui l'art. 3, comma 27-29, della l. n. 244/2007.

3. La revisione straordinaria al 30.9.2017 (art. 24, comma 1, TUSP)

La ricognizione effettuata in sede di revisione straordinaria ha riguardato tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla CCIAA Lecce, inclusa la partecipazione nel Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce che,

ancorché organismo a carattere non societario ⁽⁴⁾, è stato annoverato nella ricognizione dato il «*rilevante impegno economico e finanziario che deriva per l'Ente camerale dalla partecipazione*» ⁽⁵⁾; le partecipazioni sono state classificate sulla base della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento, ex art. 20, comma 2.

Inoltre, nella medesima occasione, alla luce delle nuove funzioni attribuite alle CCIAA dal d.lgs. n. 219/2016, l'Ente camerale ha compiuto una nuova verifica delle condizioni di detenibilità di quelle partecipazioni che, ritenute non strategiche o non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali in sede di piano operativo di razionalizzazione adottato con la citata delibera n. 23/2015, erano state interessate da un processo di dismissione/alienazione non ancora concluso alla data del 23.9.2016 (termine ex art. 24 TUSP) nonché a quella della revisione straordinaria (Aeroporti di Puglia e Tecnoservicecamere) ⁽⁶⁾.

In esito a detta nuova verifica, l'Ente camerale ha:

- confermato la decisione di dismettere la partecipazione in Aeroporti di Puglia Spa, atteso che l'attività svolta, «*per quanto riconducibile alla categoria descritta all'art. 4 comma 2 lettera a) del d. lgs. N. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale), non risulta però strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale*»;
- ravvisato la necessità del mantenimento della partecipazione in Tecnoservicecamere Scpa (società *in-house* del sistema camerale, che svolge compiti e funzioni di cui all'art. 2 della l. n. 580/1993 come modificato a

⁽⁴⁾ A livello regionale la disciplina dei consorzi delle aree di sviluppo industriale è dettata dalla l. reg. 8.3.2007, n. 2 («*Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*»), che li definisce «*enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale*» (art. 2, comma 1). Ai Consorzi partecipano «*i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*» (art. 2, comma 6).

⁽⁵⁾ Per completezza si rappresenta che, in sede di revisione straordinaria, l'Ente camerale ha deliberato il recesso dal Consorzio in esame «*stante l'impossibilità del mantenimento della partecipazione sia sotto il profilo delle finalità assegnate al Consorzio ASI che della sostenibilità economico e finanziaria*».

⁽⁶⁾ In occasione del piano di razionalizzazione approvato con la delibera n. 23/2015 ex art. 1, comma 611-612, della l. n. 190/2014, la CCIAA Lecce ha altresì ritenuto non strategiche o non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le partecipazioni in *Tecno Holding Spa* e *Promen Sud Est Spa*; il processo di dismissione di tali interessenze si è concluso prima della revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (settembre 2017).

seguito del d.lgs. n. 219/2016), essendo «*l'unica società del sistema camerale che offre servizi tecnici a tutto campo per la gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di commercio, dai servizi di ingegneria a quelli di sicurezza e di global service, attuando in tal modo un'azione sinergica a livello di sistema*» e atteso che detta partecipazione «*non costituisce, tra l'altro, un investimento rilevante né ha un costo fisso*».

In conclusione, con riferimento alle partecipazioni dirette ⁽⁷⁾, il piano di revisione straordinaria ha previsto il mantenimento di n. 11 partecipazioni e la dismissione di n. 1 partecipazione ⁽⁸⁾, attraverso cessione di quote:

	Società partecipata	INDIRIZZO
1	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA –BMTI	MANTENIMENTO
2	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SCARL	MANTENIMENTO
3	IS.NA.R.T. SCPA	MANTENIMENTO
4	INFOCAMERE SCPA	MANTENIMENTO
5	IC OUTSOURCING	MANTENIMENTO
6	DINTEC SCARL	MANTENIMENTO
7	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MANTENIMENTO
8	GAL PORTA A LEVANTE SCARL	MANTENIMENTO
9	GAL VALLE DELLA CUPA SRL	MANTENIMENTO
10	GAL CAPO DI LEUCA SCARL	MANTENIMENTO
11	GAL TERRA D'ARNEO SCARL	MANTENIMENTO

Tab. 1 – Partecipazioni dirette (fonte: revisione straordinaria)

⁽⁷⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

⁽⁸⁾ La dismissione della partecipazione in Aeroporti di Puglia Spa si aggiunge ai procedimenti di liquidazione in corso, relativi a i) *Fiera di Galatina e del Salento Spa* (in liquidazione dal 14.6.2012 e di cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato il fallimento con sentenza n. 3/2016 del 21.1.2016), ii) *Job Camere Srl* (in liquidazione dal 20.8.2015), iii) *Retecamere Scrl* (in liquidazione dal 12.9.2013).

Quanto alle partecipazioni indirette ⁽⁹⁾, il piano, dà atto delle partecipazioni detenute in forza del «controllo analogo congiunto» ⁽¹⁰⁾, secondo quanto di seguito riportato.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE CCIAA LECCE	QUOTA % POSSESSO INDIRETTA	attraverso la partecipazione in
DIGICAMERE S.C.A.R.L.	0,0099	Partecipata da INFOCAMERE SCPA al 13%
ECOCERVED S.C.A.R.L.	0,0289	Partecipata da INFOCAMERE SCPA al 37,65%
IC OUTSOURCING S.C.A.R.L. (*)	0,0294	Partecipata da INFOCAMERE SCPA al 38,27%
JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (*)	0,03126	Partecipata da INFOCAMERE SCPA al 40,69%
	0,010	Partecipata da IC OUTSOURCING SCARL al 2,26%
PADOVA ENERGIA - CONSORZIO PER L'ACQUISTO DI RISORSE ENERGETICHE	0,0006	Partecipata da INFOCAMERE SCPA allo 0,85%
RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE (*)	0,0017	Partecipata da INFOCAMERE SCPA al 2,30%
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	0,0001	Partecipata da ISNART SCPA allo 0,08%
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	0,00057	Partecipata da Consorzio per l'Innovazione Tecnologica srl – DINTEC allo 0,19%
TECNOSERVICECAMERE SCPA (*)	0,0019	TECNOSERVICECAMERE SCPA (acquisto azioni proprie pari al 4,307%)
CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SCARL	Partecipazio ne cessata a dicembre 2016	Partecipata da TECNOSERVICECAMERE SCPA
CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SCARL	Partecipazio ne cessata nel 2016	Partecipata da RETECAMERE SCRL
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI INDIRETTE	Euro 1.235,15	

Tab. 2 – Partecipazioni indirette (fonte: revisione straordinaria)

⁽⁹⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

⁽¹⁰⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. d), TUSP, per «controllo analogo congiunto» si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»).

4. La revisione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 (art. 20, comma 1 e 2, TUSP)


Con le citate deliberazioni di Giunta camerale n. 60 del 21.12.2018, n. 2 del 31.1.2020 e n. 65 del 21.12.2020, la CCIAA Lecce ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute rispettivamente al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, nonché la relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente.

L'Ente ha sostanzialmente confermato le decisioni assunte in sede di revisione straordinaria e non ha proceduto all'adozione di ulteriori piani di riassetto.

Con la delibera n. 60/2018 è stata programmata l'acquisizione di una quota del Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS, società consortile a responsabilità limitata) sino all'ammontare massimo di € 500,00, *«le cui finalità, connesse alla realizzazione, in funzione di distretto agroalimentare di qualità, di tutti gli indirizzi in attuazione della L.R. 3 agosto 2007 n.23 della Regione Puglia (distretti produttivi) e dell'art.13 del D.Lgs.n.228/2001, collimano con gli indirizzi programmatici adottati dall'Ente camerale»*; tuttavia, nessun aggiornamento in relazione a tale acquisizione è stato fornito in occasione delle due delibere successive fin qui intervenute.

Sulla base dei dati contenuti nell'ultimo provvedimento di revisione ordinaria, si riportano: i) lo schema delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 ritenute conformi ai criteri dettati dal TUSP; ii) le partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017, ma ancora detenute alla medesima data.

Sezione 1 - Schema delle partecipazioni detenute



Tab. 3 – Situazione partecipazioni al 31.12.2019 (Fonte: relazione allegata alla delibera n. 65 del 21.12.2020)

5. Esame delle partecipazioni

Di seguito si espongono le valutazioni della Sezione in ordine alla conferma, in occasione delle tre ricognizioni ordinarie fin qui intervenute, delle decisioni assunte nel piano di revisione straordinaria nonché in ordine al relativo stato di attuazione.

5.1 InfoCamere S.c.p.a. (partecipazione diretta: 0,076%)

5.1.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* partecipato da tutte le Camere di commercio italiane, con il compito di gestire nell'interesse e per conto degli enti camerali un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «La società risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la **tenuta a livello nazionale del Registro Imprese** e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 63.11.1 corrispondente alla seguente indicazione: «Elaborazioni dati»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta come «il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio di un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese, nonché di albi, ruoli, registri o repertori»;
- quale esito revisione periodica, il «mantenimento senza interventi»;
- nella sezione «Note» che «nel piano di revisione 2019 (dati al 31.12.2018) si dava conto che l'assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 aveva prospettato l'ipotesi di procedere con una fusione per unione o per incorporazione con la società Digicamere, in quanto società che svolgono attività similari. L'operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere è avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 2020».

5.1.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano; la società è l'unica a livello nazionale

a svolgere i servizi citati, strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1.059
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	120.743
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	63.800

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	102.802.764	90.156.005	83.896.574
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.244.238	4.295.787	3.140.024
di cui Contributi in conto esercizio	1.825.004	1.095.000	365.002

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	106.067	252.625	338.487	643.020	249.950

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in InfoCamere, richiamando la necessità di garantire il rispetto

della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.2 Consorzio per l'Innovazione Tecnologica (in forma abbreviata Dintec) Srl (partecipazione diretta: 0,446%)

5.2.1 La società, costituita nel 1991, è un organismo *in-house* a cui «possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 580/1983, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla Società possono partecipare enti pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità societarie» (art. 6, comma 1, dello Statuto).

In particolare, DINTEC è una società consortile tra gli enti del sistema camerale e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ⁽¹¹⁾.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria «La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016»; inoltre «rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 70.22.09, corrispondente alla seguente indicazione: «Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale»;

⁽¹¹⁾ ENEA è «un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile» (art. 4, comma 2, della l. 28.12.2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»).

- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP)*» consistente nella «*ideazione, progettazione e realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.2.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	22
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	23.647

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore ad € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.187.120	2.004.233	1.622.367
A5) Altri Ricavi e Proventi	180.419	187.462	188.546
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	57.347	32.552	4.766	7.134	11.104

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in Dintec, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.3 IC Outsourcing S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 0,047%; partecipazione indiretta tramite InfoCamere: 38,76%)

5.3.1 La società, costituita nel 2009, è un organismo *in-house* partecipato dal sistema camerale, che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. [...] La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: «*Altre elaborazioni elettroniche di dati*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP*») consistente nel «*fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.3.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	625
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	36.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.440

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.956.940	16.810.077	13.235.008
A5) Altri Ricavi e Proventi	154.148	21.740	132.028
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	447.610	31.042	152.095	120.258	113.039

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in IC Outsourcing, invitando l'ente – in occasione della prossima revisione periodica – ad approfondire la riferita non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che impone l'adozione di un piano di razionalizzazione a fronte di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ciò alla luce di quanto di seguito evidenziato in relazione alla partecipazione in C.S.A. S.c.ar.l.

Infine, si richiama la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.4 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) S.c.p.a. (partecipazione diretta: 0,258%)

5.4.1 La società, costituita nel 1992, ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi,

ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento; la partecipazione al suo capitale è riservata a *«quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/1993 e successive modifiche, gli Enti pubblici e gli organismi pubblici attività attinenti alle finalità della società»* (art. 4, comma 1, dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, *«La società svolge compiti e funzioni previste dall'art. 2 della legge n. 580/1993 modificata dal D. Lgs. n. 219/2016»*; in particolare, alla luce delle competenze in materia di turismo assegnate alle CCIAAA dal d.lgs. n. 219/2016, il ruolo di Isnart è quello di *«essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d'union tra Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 70.21.00 corrispondente alla seguente indicazione: *«Pubbliche relazioni e comunicazione»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (*«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»*) consistente ne *«la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*;

5.4.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il

numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.480

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.848.374	1.829.183	1.306.146
A5) Altri Ricavi e Proventi	106.896	56.157	7.899
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019, eccettuato il 2015, i risultati degli esercizi evidenziano un utile; pertanto, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), che impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	72.360	52.060	6.817	4.473	-493.920

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in ISNART, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP),

personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.5 TecnoServiceCamere S.c.p.a (partecipazione diretta: 0,046%)

5.5.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «*esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio*» (art. 1.3 dello Statuto).

La società fornisce servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Con la citata deliberazione n. 23/2015, l'Ente camerale, nell'approvare il piano operativo di razionalizzazione *ex art. 1, comma 611, della l. n. 190/2014*, aveva ritenuto la partecipazione in questione – tra le altre – non strategica o non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Successivamente, in sede di revisione straordinaria *ex art. 24 TUSP*, tenuto conto delle nuove funzioni attribuite alle CCIAA dal d.lgs. n. 219/2016, l'Ente camerale ha compiuto una nuova verifica, in esito alla quale ha ravvisato la necessità del mantenimento della partecipazione in TecnoServiceCamere che «*non costituisce, tra l'altro, un investimento rilevante né ha un costo fisso*», essendo l'organismo in questione «*l'unica società del sistema camerale che offre servizi tecnici a tutto campo per la gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di commercio, dai servizi di ingegneria a quelli di sicurezza e di global service, attuando in tal modo un'azione sinergica a livello di sistema. A fronte di tale offerta non è richiesta ai Soci la corresponsione di alcuna quota consortile*».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 81.10.00, corrispondente alla seguente indicazione: «*Servizi integrati di gestione agli edifici*»;

- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP)*» consistente nella fornitura dei «*servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.5.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	467
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	90.844
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	16.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore ad € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.393.587	14.819.775	14.006.160
A5) Altri Ricavi e Proventi	17.842	10.088	35.500
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	35.500

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	155.837	104.690	71.278	139.017	160.901

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in TecnoServiceCamere, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.6 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa - BMTI (partecipazione diretta: 0,012%)

5.6.1 La società, costituita nel 2000, è un organismo *in-house* del sistema camerale, di cui ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.m. 6.4.2006, n. 174 ⁽¹²⁾ possono essere soci «*esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi*» (art. 6, comma 1, dello Statuto).

(12) Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali recante il «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento in questione, la società di gestione – ossia «il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica» (art. 1, comma 1, lett. c) – costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 580/1993 «*esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro*».

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, *«La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»*; inoltre *«Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 66.11.00 corrispondente alla seguente indicazione: *«Amministrazione di mercati finanziari»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che l'attività svolta dalla società è quella di *«produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)»* e consiste nell'attività di progettazione e realizzazione di *«software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori»*, con competenza *«in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.6.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto all'art. 4 TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il

numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	30
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.784
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore ad € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.698.878	2.010.564	1.327.417
A5) Altri Ricavi e Proventi	52.126	20.837	8.987
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	70.242	2.976	26.776	2.335	8.246

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in BMTI, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP),

personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.7 Consorzio Servizi Avanzati (C.S.A.) S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 3,337%)

5.7.1 La società consortile, costituita nel 1998, è una *in-house*, partecipata dalla CCIAA Taranto (64,56%), dalla CCIAA Bari (24,31%), dalla CCIAA Lecce (3,34%), dalla CCIAA Potenza (2,11%), dalla CCIAA Foggia (1,53%), dalla CCIAA Matera (1,53%), dalla CCIAA Crotone (1,37%), dalla CCIAA Brindisi (0,83%) e dalla CCIAA Vibo Valentia (0,42%).

In ragione delle finalità perseguite possono essere soci *«esclusivamente le Camere di commercio, le loro Associazioni, le loro Unioni Regionali, le loro Aziende Speciali, le loro Fondazioni, l'Unioncamere e le Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio, dalle loro Associazioni, dalle loro Unioni Regionali, dalle loro Aziende Speciali, dalle loro Fondazioni, dall'Unioncamere e dalle Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio»* (art. 2.3 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, la società *«è lo strumento operativo che coadiuva l'Ente camerale nel processo di ottimizzazione delle risorse umane e patrimoniali attraverso la fornitura delle proprie prestazioni offerte a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili dal mercato»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: *«Altre elaborazioni elettroniche di dati»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (*«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»*)) consistente nel *«Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle Camere di Commercio consorziate, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e sostegno alle Camere di Commercio in adempimenti che richiedano specifiche*

competenze (attività svolte nei settori informatico, tecnico-progettuale, facility management, promozione e sviluppo)»;

- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.7.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo *in-house*, con capitale interamente pubblico e fatturato interamente realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti consorziati.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	104,38
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.637.067	3.192.961	3.512.053
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.635	40.634	5.214
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019, salvo che per il 2016 e il 2019, i risultati d'esercizio evidenziano un utile; pertanto, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, che impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-11.365	16.965	26.485	-238.913	10.317

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in C.S.A., rappresentando la necessità di approfondire – in occasione della prossima revisione periodica – la riferita non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che impone l'adozione di un piano di razionalizzazione a fronte di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ciò alla luce di quanto sopra evidenziato in relazione alla partecipazione in IC Outsourcing.

Infine, si richiama la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

5.8 GAL

La CCIAA Lecce detiene partecipazioni nei seguenti GAL:

- GAL Porta a Levante S.c.ar.l (quota di partecipazione diretta: 2,5%);
- GAL Valle della Cupa S.r.l (quota di partecipazione diretta 15,00%);
- GAL Capo di Leuca S.c.ar.l (quota di partecipazione diretta 5,00%);
- GAL Terra d'Arneo S.c.ar.l (quota di partecipazione diretta 5,00%).

In sede di revisione straordinaria la CCIAA Lecce ha deliberato il mantenimento senza interventi delle partecipazioni in esame (oggetto della previsione dell'art. 4, comma 6, TUSP, derogatoria del vincolo posto dal comma


1 dello stesso articolo) ⁽¹³⁾, dando atto che: i) «*tali organismi societari, a causa della loro recentissima costituzione, avvenuta nel settembre 2016, non hanno ancora praticamente svolto alcuna attività economica*»; ii) «*si procederà ad un monitoraggio costante delle società in questione, anche al fine di valutare il rispetto, dal punto di vista economico-organizzativo, dei parametri definiti dal nuovo quadro normativo*».

Nell'ultima revisione ordinaria, nonostante l'art. 26, comma 6-bis, TUSP ⁽¹⁴⁾ escluda le partecipazioni di tale natura dal processo annuale di revisione imposto dall'art. 20, l'Ente camerale ha proceduto alla redazione delle relative schede di ricognizione, confermandone il «*mantenimento senza interventi*».

5.9 Partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017 e ancora detenute al 31.12.2019

5.9.1 Come sopra ricordato, in sede di adozione del piano di revisione straordinaria l'Ente camerale, nel procedere a una rinnovata verifica delle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni detenute alla luce del quadro normativo delineato dal TUSP e dal d.lgs. n. 219/2016, ha confermato la decisione assunta con il piano del 2015 relativa alla dismissione della partecipazione in Aeroporti di Puglia Spa.

La procedura di dismissione della partecipazione in Aeroporti di Puglia si aggiunge a quelle di liquidazione e di fallimento, in corso alla data di redazione del piano straordinario, secondo quanto di seguito riportato:



Tab. 4 - Situazione partecipazioni al 31.12.2019 (Fonte: relazione allegata alla delibera n. 65 del 21.12.2020)

⁽¹³⁾ «È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014».

⁽¹⁴⁾ «Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6».

Dalle schede allegate alla deliberazione di revisione ordinaria n. 65/2020 (cfr. All. A), con riferimento a ciascuna delle società ancora detenute si evince che per:

- **Aeroporti di Puglia**, a febbraio 2020 è stato sottoscritto l'atto di trasferimento delle azioni detenute dalla CCIAA Lecce in favore della Regione Puglia, che ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto della medesima partecipazione;
- **Retecamere in liquidazione**, la società «è destinata ad estinguersi a seguito del perfezionamento della relativa procedura» (avviata nel settembre 2013);
- **Job Camere in liquidazione**, nel corso del 2020 sono intervenute la revoca della liquidazione e la successiva cessione a titolo oneroso alla During Spa di Torino;
- **Fiera di Galatina e del Salento in liquidazione**, la società è destinata ad estinguersi a seguito del perfezionamento della relativa procedura» (avviata nel gennaio 2016).

Ciò posto, la Sezione prende atto di quanto sopra riportato e si riserva di verificare l'attuazione degli interventi di razionalizzazione programmati in occasione del prossimo provvedimento di revisione ordinaria.

5.10 Partecipazioni indirette

5.10.1 In sede di revisione straordinaria l'Ente camerale – muovendo dall'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, che definisce *indiretta* la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica – ha riferito di non avere alcuna partecipazione indiretta, non esercitando singolarmente il controllo su alcuna società.

Per contro, considerando il *controllo analogo congiunto* (situazione definita alla lett. d) dello stesso art. 2) ⁽¹⁵⁾ esercitato dai soci sulle società *in house* del sistema camerale, la CCIAA Lecce ha precisato di: i) partecipare indirettamente «ad otto società, di cui sei sono relative ad Infocamere scpa» e «anche ad alcune società di

⁽¹⁵⁾ Cfr. *supra*, nota 10.

cui possiede partecipazione diretta (è il caso di ReteCamere Scarl in liquidazione partecipata da Infocamere, Job Camere Srl partecipata da Infocamere e IC Outosurcing sempre da InfoCamere, nonché di Tecnoservicecamere che possiede azioni proprie)» (cfr. Tab. 2 riportata al § 3); ii) affermato che «l'Ente camerale non può significativamente incidere sulle partecipazioni indirette, in quanto non possiede quote di maggioranza né relativa né assoluta su alcuna delle società partecipate direttamente»; iii) precisato che «a seguito della dismissione della partecipazione in TecnoHolding spa, il valore nominale delle partecipazioni di secondo livello per la CCIAA di Lecce risulta estremamente esiguo (euro 1.235,15) e non significativo al fine delle definizioni di azioni operative».

In occasione dell'ultima revisione ordinaria l'Ente camerale, nel riportare i dati di sintesi delle partecipazioni indirette di cui alla tabella seguente, ha poi redatto specifiche schede di dettaglio, come, tra l'altro, riscontrato anche in occasione della revisione ordinaria al 31.12.2018.

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Si.Camera scarl	12620491006	0,078%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	razionalizzazione: mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
BCC Roma	01275240586	0.000495%	Intermediazione monetaria di istituti diversi dalle banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AgroQualità	05053521000	0,252%	Supporto e promozione sui temi del Made in Italy	mantenimento senza interventi
Si.Camera scarl	12620491006	0,189%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ecocerved scarl	03991350376	37,65%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,59%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi

Retecamere scrl in liquidazione	08618091006	2,29%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione
Job Camere srl in liquidazione	04117630287	40,69%	Supporto ai temi della somministrazione lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scrl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Job Camere srl in liquidazione	04117630287	2,26%	Supporto ai temi della somministrazione lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scrl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BCC Roma	01275240586	0.000495%	Intermediazione monetaria di istituti diversi dalle banche centrali	mantenimento senza interventi

Tab. 5 – partecipazioni indirette al 31.12.2019
(Fonte: relazione allegata alla delibera n. 65 del 21.12.2020)

5.10.2 In base all'art. 2, comma 1, lett. g, TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

La definizione rimanda a quella dell'art. 2, comma 1, lett. b), TUSP, che identifica il «controllo» come «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Si riporta il testo dell'art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate): «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha chiarito che «*Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)*» (deliberazione n. 19/2017/INPR, recante le «*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016*»).

Come sopra ricordato, tale controllo sussiste anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che sono da includere nei provvedimenti di razionalizzazione le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto; tale situazione ricorre per alcune entità giuridiche (società *in-house*) indicate nella Tab. 5 sopra riportata.

Ciò posto, pur ravvisando correttamente la necessità di estendere il perimetro della ricognizione straordinaria alle società partecipate indirettamente, in forza del controllo congiunto, l'Ente camerale non ha proceduto, in quella sede, alla relativa analisi, provvedendo sul punto solo in occasione delle successive revisioni ordinarie (al 31.12.2018 e al 31.12.2019).

Sulla base di quanto dettagliato nelle schede redatte in occasione dell'ultima revisione ordinaria e con riferimento alle società in cui l'Ente camerale vanta solo una partecipazione indiretta, si osserva quanto segue.

Ecocerved S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite InfoCamere: 37,80%)

La società, costituita nel 1990, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «*esclusivamente: a) le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura; b) le Unioni Regionali delle Camere di commercio; c) l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) le altre Società controllate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art. 1 del presente statuto*» (art. 6.1 dello Statuto).

La società, a capitale interamente pubblico, è *«una struttura appartenente al Sistema Camerale Italiano, ai sensi dell'articolo, 2 comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 come modificati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, a norma del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»* (art. 1.2 dello Statuto).

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 63.11.20, corrispondente alla seguente indicazione: *«Gestione database (attività delle banche dati)»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (*«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»*), avente a oggetto *«la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	152
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	17.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.191.615	9.085.525	8.324.440
A5) Altri Ricavi e Proventi	95.500	156.580	91.664
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	38.572

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	185.153	215.412	256.922	177.233	445.717

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in Ecocerved, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

Si.Camera S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite ISNART: 0,078%; partecipazione indiretta tramite Dintec: 0,189%)

La società, costituita nel 2013, è un organismo *in-house* a cui possono partecipare «solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società» (art. 7 dello Statuto).

La società, a capitale interamente pubblico, è «una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati» (art. 2 dello Statuto).

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 72.20.00 corrispondente alla seguente indicazione: «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»)) consistente nell'attività di realizzazione per le Camere di commercio socie di «servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

Relativamente a detto esito, si evidenzia una discrasia rispetto a quanto segnalato dall'Ente circa «il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società», presumibilmente legato alla «cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne», avviata nel 2019 e perfezionatasi con atto notarile del 25.6.2020.

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Si.Camera scarl	12620491006	0,078%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	razionalizzazione: mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Tab. 6 – partecipazioni indirette al 31.12.2019
(Fonte: relazione allegata alla delibera n. 65 del 21.12.2020)

La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	69
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	51.202
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.842

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.137.333	6.622.344	6.152.295
A5) Altri Ricavi e Proventi	499.311	849.321	679.348
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	50.109	32.498	45.268	52.754	125.197

Alla luce di quanto precede, la Sezione chiede che venga chiarita, in occasione della prossima revisione ordinaria, la discrasia riscontrata nell'«esito della rilevazione» della partecipazione in Si.Camera, richiamando, altresì, la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

Agroqualità spa (partecipazione indiretta tramite Dintec: 0,252%)

La società, costituita nel 1995, «esercita le propria attività e servizi sui temi della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza, dell'Etica e per la valorizzazione del Made in Italy»; «Le attività e i servizi della società sono indirizzati principalmente nei settori dell'agroalimentare, del turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e dell'ambiente» (art. 4.2 e 4.3 dello Statuto).

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 71.20.21 corrispondente alla seguente indicazione: «Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, qualificate come «attività diverse dalle precedenti» e consistenti nella fornitura

di «servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da norme nazionali, comunitarie e internazionali. La società esercita le proprie attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy»;

- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	39
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	37.600
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.990

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.517.434	5.478.510	4.613.569
A5) Altri Ricavi e Proventi	26.924	20.250	100.662
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	207.605	2.594	63.402	81.723	23.683

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in Agroqualità.

BCC Roma Soc. cop. (partecipazione indiretta tramite ISNART: 0,000495%; partecipazione indiretta tramite Retecamere scarl: 0,000495%)

La società, costituita nel 1954, è una società cooperativa che svolge attività bancarie e finanziarie.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 64.19.10 corrispondente alla seguente indicazione: «*Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, qualificate come «*attività diverse dalle precedenti*» e consistenti nelle «*Attività di intermediazione finanziaria e creditizia*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti	1.467
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	1.074.289,71
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	248.136,60

- il fatturato medio (inteso quale sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive) ⁽¹⁷⁾ del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività bancarie e finanziarie			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati	244.341.699	251.902.129	266.592.695
Commissioni attive	101.051.861	90.005.764	86.083.917

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	26.376.606	23.049.437	21.105.742	18.107.548	18.401.396

Ciò posto, la Sezione evidenzia che – a dispetto del riferito svolgimento di un’attività di produzione di beni e servizi a favore dell’Amministrazione – la prestazione di attività bancario-finanziarie non appare pienamente coerente con le finalità istituzionali delle Camere di commercio, come definite dal citato art. 2 della l. n. 580/1993.

In proposito, le schede elaborate in occasione della revisione periodica non contengono alcuna motivazione atta a dimostrare la funzionalizzazione dell’organismo societario in questione al disimpegno delle finalità dell’Ente camerale e, dunque, al rispetto del c.d. vincolo di scopo *ex art. 4, comma 1, TUSP*, secondo cui le P.A. «non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Come chiarito di recente, «Affinché la partecipazione sia legittima, infatti, è necessario che la società partecipata persegua uno scopo non solo coerente con lo scopo pubblico perseguito dall’ente

⁽¹⁷⁾ Al fine di consentire l’omogenea applicazione dell’ art. 20, comma 2, lett. d), TUSP, gli «Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche» formulati dal MEF e dalla Corte dei conti riportano specifiche tabelle, esplicanti le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività considerata.

partecipante ma anche strettamente correlato ad esso» (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 1/2021/PAR).

In relazione a quanto precede, si invita l'Ente camerale – in occasione della prossima razionalizzazione periodica – a valutare attentamente la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute indirettamente nella BCC Roma.

IConto Srl (partecipazione indiretta tramite Infocamere: 100%)

La società, costituita nel 2018, è un organismo *in-house* a cui possono partecipare «*esclusivamente le Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed Infocamere S.c.p.a*» (art. 6, comma 2, dello Statuto).

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. A alla deliberazione n. 65/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 64.99.60 corrispondente alla seguente indicazione: «*Altre intermediazioni finanziarie*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP*») consistente nella «*prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 del DL 1 settembre 1993, n 385 e smi per il perseguimento delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Lecce al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di revisione al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti	18
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	14.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	28.800

- il fatturato medio (inteso quale sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive) del periodo 2018-2019 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Attività bancarie e finanziarie			
NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati	447.882	45.700	-
Commissioni attive	2.124.216	169.859	-

Inoltre, considerata la recente costituzione della società (2018), che impedisce di estendere la valutazione al quinquennio 2015-2019, i risultati di esercizio evidenziano un utile nel 2019; non appare, pertanto, possibile valutare la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), che impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	57.261	-71.352	-	-	-

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Lecce di confermare il mantenimento della partecipazione in IConto, invitando l'Ente camerale a garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti

legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

In conclusione, la Sezione rileva anche una diffusa mancata azione di razionalizzazione afferente al contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, prescritta dall'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP. Analogo rilievo vale per gli enti in liquidazione e di cui sia programmata la dismissione, alla luce di una prospettiva di tempistiche prolungate del relativo mantenimento in capo al socio pubblico.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in relazione ai provvedimenti di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalla Camera di commercio di Lecce, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 20 e 24 TUSP,

ACCERTA

le situazioni e criticità sopra indicate;

RICHIAMA

l'Ente camerale a:

- assicurare, con riferimento agli organismi *in-house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC;
- garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 20, comma 3, TUSP per l'assolvimento della revisione ordinaria;

- assumere, ove non ancora adottate, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto;
- verificare, in occasione della prossima razionalizzazione, il rispetto delle disposizioni di legge in relazione alla partecipazione indiretta detenuta in BCC Roma;
- assicurare, nell'ambito della prossima razionalizzazione, l'inclusione delle partecipazioni indirette;
- verificare la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativa alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente della Camera di commercio di Lecce e all'Organo di revisione;

RAMMENTA

- l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8.7.2021.

Il magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

Il Presidente f.f.
(dott. Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)